



Assessorato alla Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro

***LA PROCEDURA SORGENTE  
NEL SISTEMA REGIONALE DELLE  
QUALIFICHE***

**Aspetti generali e articolazione**

## INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>1. SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE E “REPERTORIO”</b> .....	<b>4</b>
<b>2. IL “REPERTORIO DELLE QUALIFICHE” ATTUALE</b> .....	<b>5</b>
<b>3. REPERTORIO, QUALIFICHE E INTERVENTI DELLA REGIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>4. I RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI DELLA PROCEDURA SORGENTE</b> .....	<b>9</b>
<b>5. LE FINALITÀ E LE CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA</b> .....	<b>10</b>
<b>6. L’ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA</b> .....	<b>11</b>
FASE 1 - PROPOSIZIONE .....	12
FASE 2. ISTRUTTORIA.....	14
FASE 3. VERIFICA .....	15
FASE 4. APPROVAZIONE .....	16

## PREMESSA

---

Il Sistema Regionale delle Qualifiche costituisce comune riferimento per il mondo del lavoro e il sistema formativo.

Costituisce, inoltre, riferimento fondante degli “Standard Formativi” dell’offerta formativa a qualifica e del “Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze”.

Il Sistema Regionale delle Qualifiche (Repertorio e standard professionali) richiede un continuo e costante aggiornamento affinché risulti adeguato all’evoluzione dei processi lavorativi, delle competenze richieste e dei relativi percorsi formativi.

L’aggiornamento può riguardare:

- l’adeguamento e la manutenzione delle qualifiche vigenti e presenti nel Repertorio;
- la generazione di nuove qualifiche da inserire nel repertorio.

Si tratta di due tipi di aggiornamento distinti che richiedono processi e modalità di realizzazione diversi.

Per quanto riguarda “l’adeguamento e la manutenzione delle qualifiche vigenti e presenti nel Repertorio”, si tratta di un’attività finalizzata ad adeguare gli standard professionali già descritti alle trasformazioni che, nel tempo, si verificano nel mondo del lavoro. Questa attività sarà garantita dalla Regione attraverso una manutenzione programmata ed ordinaria da realizzarsi periodicamente, secondo modalità che saranno definite a valle del monitoraggio che si prevede di realizzare.

Per quanto riguarda “la generazione di nuove qualifiche da inserire nel repertorio”, questa costituisce l’oggetto della presente “*procedura sorgente*”.

Questo documento è così articolato: nei primi tre capitoli si introduce il tema, descrivendo le caratteristiche del Repertorio secondo quanto al momento è stato definito, si dà conto delle caratteristiche delle qualifiche che lo compongono e si colloca il Repertorio nell’ambito dell’azione programmatica e regolativa della Regione; nei successivi tre capitoli si tratta specificamente della procedura sorgente, indicandone i riferimenti normativi, le caratteristiche e le finalità, gli aspetti costitutivi.

# 1. SISTEMA REGIONALE DELLE QUALIFICHE E "REPERTORIO"

---

La procedura sorgente è parte integrante del Sistema Regionale delle Qualifiche.

Il Sistema Regionale delle Qualifiche è costituito da (D.G.R. n. 936/04):

- q un elenco di qualifiche (il repertorio);
- q la descrizione delle qualifiche (gli standard professionali);
- q la procedura per l'aggiornamento delle qualifiche (procedura sorgente);

Il Repertorio delle qualifiche comprende "figure professionali caratterizzanti il sistema economico-produttivo regionale, con le loro caratteristiche e specializzazioni, a cui possono riferirsi gli innumerevoli ruoli presenti nei luoghi di lavoro o dei quali è prevedibile lo sviluppo".

È previsto possano diventare qualifiche del Repertorio regionale (D.G.R. n. 936/04) le figure professionali che sono:

- q "formabili" attraverso percorsi di istruzione-formazione-lavoro;
- q "presenti e identificabili" nel mondo del lavoro;
- q "innovative" in relazione alle competenze che presentano.

Tali requisiti costituiscono criteri di riferimento per individuare e selezionare le figure professionali da inserire nel Repertorio.

La descrizione della Qualifica riguarda:

- q gli elementi identificativi della figura professionale: denominazione - descrizione sintetica - area professionale - profili collegati/collegabili alla figura;
- q gli standard professionali essenziali, connotativi della qualifica: unità di competenza – capacità – conoscenze;
- q le indicazioni per la valutazione delle unità di competenza : unità di competenza - oggetto di osservazione – indicatori – modalità.

Il Sistema Regionale delle Qualifiche è l'esito di un processo di verifica, condivisione e validazione con i soggetti sociali interessati.

## 2. IL "REPERTORIO DELLE QUALIFICHE" ATTUALE

---

Il Repertorio delle qualifiche al momento vigente (ottobre 2005) si compone di 100 qualifiche distribuite in 28 Aree professionali.

Le Aree professionali rappresentano i principali processi lavorativi che caratterizzano il sistema economico-produttivo regionale:

- q progettazione e produzione meccanica ed elettromeccanica, alimentare, tessile ed abbigliamento, calzature in pelle, arredamenti in legno, grafica, prodotti ceramici;
- q costruzioni edili; installazione impianti elettrici e termo-idraulici;
- q autoriparazione;
- q produzione agricola; difesa e valorizzazione del territorio; progettazione e gestione del verde;
- q produzione e distribuzione pasti; progettazione ed erogazione di servizi turistici;
- q assistenza sociale/sanitaria/socio-sanitaria;
- q progettazione ed erogazione servizi formativi ed orientativi;
- q trattamento e cura della persona;
- q produzione e manutenzione di beni artistici, promozione ed erogazione servizi culturali, produzione artistica dello spettacolo;
- q logistica industriale, del trasporto e spedizione; approvvigionamento e gestione della produzione industriale; amministrazione e controllo d'impresa, marketing e vendite, sviluppo e gestione del sistema qualità aziendale;
- q sviluppo e gestione di sistemi informatici, produzione multimediale.

Le qualifiche individuate riguardano figure professionali caratterizzate da competenze utili ad operare su processi evoluti e tecnologicamente avanzati.

In relazione al sistema di offerta formativa regionale il Repertorio comprende:

- q qualifiche cui può corrispondere una formazione "di accesso" all'area professionale (n. 25);
- q qualifiche cui può corrispondere una formazione "di approfondimento tecnico-specializzazione" rispetto all'area professionale (n. 75).

Le qualifiche si caratterizzano per competenze relative ad attività di "intervento e trasformazione", di "sviluppo ed innovazione" e di "regolazione ed indirizzo".

### 3. REPERTORIO, QUALIFICHE E INTERVENTI DELLA REGIONE

---

Ad un anno dalla prima approvazione (novembre 2004) il Repertorio e gli standard professionali hanno costituito riferimento per:

- a) la programmazione dell'offerta formativa;
- b) la progettazione degli interventi di formazione;
- c) la descrizione "per competenze" delle professioni intermedie dai Centri per l'Impiego;
- d) la formalizzazione e certificazione delle competenze.

#### **a) La programmazione dell'offerta formativa**

Il Repertorio delle qualifiche costituisce riferimento principale per la costruzione e lo sviluppo di una relazione appropriata tra "offerta formativa" realizzata dal sistema regionale e "mondo del lavoro" in cui si esprimono e si esercitano le competenze.

Con l'accordo Regione-Province (febbraio 2005) le attività formative programmate dalle Province sono prevalentemente finalizzate (per il 70%, da una situazione di partenza del 9%) al conseguimento di qualifica e alla formazione delle relative competenze.

Si prospetta, sul territorio regionale, un'offerta formativa:

- corrispondente a figure professionali caratterizzanti il sistema economico-produttivo regionale;
- orientata a sviluppare competenze riconosciute come necessarie e rilevanti dal mondo del lavoro e dal sistema formativo;
- finalizzata al conseguimento da parte dei giovani e dei lavoratori di un titolo "formale" certificato.

#### **b) La progettazione degli interventi di formazione**

A partire dagli standard professionali delle qualifiche e in funzione delle diverse tipologie di partecipanti e degli orientamenti strategici che la Regione si è data, sono stati ridefiniti gli Standard Formativi relativi alle attività finalizzate a qualifica (D.G.R. n. 265/05).

Gli Standard Formativi regolano le caratteristiche "strutturali" che i corsi devono avere (competenze da formare, requisiti d'accesso, durata, articolazione teoria-pratica).

Sulla base di tali standard i progetti formativi vengono ad essere:

- riferiti alle competenze connotative di ciascuna qualifica;
- trasparenti nei loro elementi costitutivi;
- omogenei sul territorio regionale.

### **c) La descrizione per competenze delle professioni intermedie dai Centri per l'Impiego**

Le “professioni intermedie” dai Centri per l'Impiego possono essere correlate alle Qualifiche e possono essere descritte, connotate e raggruppate sulla base delle relative “unità di competenza”.

Si è configurato e si dispone di un “repertorio delle professioni intermedie”, fondato su descrittori di competenze, che consente ai Centri per l'impiego di effettuare:

- q un raccordo tra domanda/offerta di lavoro fondato su competenze;
- q un servizio di intermediazione integrato con gli altri interventi che la Regione promuove sul territorio (l'offerta formativa a qualifica, la formalizzazione e certificazione delle competenze);
- q un servizio alle persone (informazioni, orientamento, consulenza) diretto a costruire e progettare percorsi professionali e formativi di sviluppo delle competenze.

Le professioni al momento descritte e correlabili al Repertorio delle Qualifiche sono 368 (su 472).

### **d) La formalizzazione e certificazione delle competenze**

Il “Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze” adottato (D.G.R. n. 1434/05) riguarda le competenze “comunque acquisite” dalle persone in esito a percorsi professionali e/o formativi e/o in situazioni informali.

La formalizzazione e la certificazione delle competenze si effettua con riferimento agli standard professionali (unità di competenza espresse in capacità e conoscenze) previsti e presenti nel Repertorio regionale delle qualifiche.

Con il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze si rende possibile:

- q l'esercizio del “diritto” della persona ad “ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite (L.R. 12/2003);

- la trasparenza e il riconoscimento delle competenze come crediti formativi nel sistema di istruzione e formazione professionale “in base a disposizioni o eventuali accordi tra le componenti del sistema” (D.G.R. n. 1434/2005);
- la visibilità e il riconoscimento delle competenze nel mondo del lavoro “secondo gli orientamenti e le scelte che le parti, nell’esercizio della loro autonomia, intenderanno effettuare” (D.G.R. n. 936/2004).

## 4. I RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI DELLA PROCEDURA SORGENTE

---

La “procedura sorgente” è definita sulla base di quanto indicato da D.G.R. n. 936/04 che regola “il Sistema Regionale delle Qualifiche”.

La Delibera n. 936/04 stabilisce che “l’aggiornamento dell’elenco delle qualifiche, in termini di inserimento di nuove qualifiche e dei relativi standard professionali, ... sarà assicurato, a regime, dall’adozione di un’apposita ‘procedura sorgente’” e che “la procedura dovrà assicurare l’adeguamento delle qualifiche e degli standard professionali alla evoluzione dei processi produttivi e delle competenze richieste per operarvi”.

Nella delibera sono, inoltre, indicati i criteri cui attenersi nella definizione della procedura:

- q “possibilità di proposizione diffusa” di nuove figure professionali (parti sociali, enti bilaterali, enti formativi, istituzioni scolastiche, università, province, regione, ecc.);
- q istruttoria tecnica, svolta in collaborazione con i soggetti proponenti, per l’esame della proposta,...
- q validazione della proposta da parte di una Sottocommissione della CRT composta da esperti nominati dalle Parti Sociali;
- q approvazione da parte della G.R., sentita la CRT e la Conferenza Regionale per il Sistema Formativo.

La Delibera assume le indicazioni e gli orientamenti espressi nella L.R. 12/03, (“Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”).

Più specificatamente, si assume che “le funzioni...(in tema di qualifiche) ...sono svolte dalla Regione a seguito dei processi di collaborazione istituzionale e di concertazione sociali previsti ...” (art. 44 – comma 6).

## 5. LE FINALITÀ E LE CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

---

La procedura sorgente ha per oggetto la generazione di nuove qualifiche da inserire nel Repertorio e tende ad un continuo e costante sviluppo del Sistema Regionale delle Qualifiche.

E' finalizzata ad adeguare il Repertorio all'evoluzione dei processi lavorativi e delle competenze richieste.

E' finalizzata inoltre a sostenere e strumentare gli interventi regionali e provinciali in materia di istruzione-formazione-lavoro (in coerenza con gli orientamenti espressi dalle leggi regionali-nazionali e con i documenti di programmazione) e a sviluppare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche (in linea con le disposizioni e gli orientamenti nazionali e comunitari).

La procedura si caratterizza per:

- q essere operativamente semplice, snella, di rapida applicazione;
- q adottare e valorizzare modalità di regolazione ed attuazione già sperimentate (attività tecnico-progettuali distinte dalle attività di condivisione-decisione);
- q fondarsi su processi di verifica e validazione coerenti con quanto definito dalle norme regionali.

## 6. L'ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA

---

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

- q *fase 1 – Proposizione*
- q *fase 2 – Istruttoria*
- q *fase 3 – Verifica*
- q *fase 4 – Approvazione*

La procedura è presidiata dalla Regione attraverso un “Servizio Regionale” competente, oggi rappresentato dal Servizio di Formazione Professionale.

Il Servizio Regionale:

- q costituisce riferimento per la “proposizione” di una nuova qualifica;
- q svolge attività di “istruttoria”;
- q cura le attività di “verifica”;
- q predispone i documenti finali per l’“approvazione”.

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Servizio Formazione Professionale si avvale di operatori esperti di sistemi professionali e formativi.

La proposizione di una nuova qualifica può essere fatta dagli attori e soggetti interessati.

La verifica si effettua con apposite commissioni espresse dalla Commissione Regionale Tripartita (CRT).

Il provvedimento di approvazione è emanato dalla Giunta Regionale, sentita la CRT e la Conferenza Regionale per il Sistema Formativo.

## FASE 1 - PROPOSIZIONE

---

### Contenuto

La fase di “proposizione” riguarda la proposta di una nuova qualifica da inserire nel Repertorio.

Affinché sia esaminabile e valutabile, la proposta deve contenere gli elementi identificativi e caratterizzanti la figura professionale di riferimento.

Gli elementi identificativi della figura professionale, da indicare nella proposta, sono:

- la denominazione (iniziale proposta);
- una (prima) descrizione sintetica.

Gli elementi caratterizzanti la figura professionale, da indicare nella proposta, sono:

*□ i ruoli lavorativi riferiti-riferibili alla figura professionale;*

Consentono di verificare che la proposizione riguardi una figura presente e identificabile nel mondo del lavoro.

*□ le competenze connotative della figura;*

Consentono di verificare che la proposizione riguardi una figura formabile attraverso percorsi di istruzione -formazione- lavoro.

*□ gli ambiti lavorativi- professionali presi a riferimento;*

Consentono di verificare che la proposizione riguardi una figura che presenta competenze utili ad operare su processi evoluti e tecnologicamente avanzati rispetto all’ambito specifico di operatività.

La proposta va formalizzata su un modulo appositamente predisposto.

## Soggetti

È prevista la “possibilità di proposizione diffusa di nuove figure professionali”.

La proposta di inserimento di nuove qualifiche nel Repertorio può, pertanto, essere fatta da uno qualsiasi degli attori e soggetti interessati.

Più specificatamente da:

- soggetti del sistema formativo;
- enti (pubblici e privati) che erogano servizi per il lavoro;
- organizzazioni sindacali, datoriali, professionali, consigliere di parità;
- organismi provinciali/regionali istituiti per la collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale;
- altri soggetti diversamente interessati al conseguimento di qualifica.

La proposta può essere fatta anche dalla Regione per qualifiche rispetto le quali essa intenda, sulla base di proprie analisi e valutazioni, esercitare un intervento di regolazione e promozione.

## *Modalità*

Il soggetto proponente, attraverso un apposito modulo, invia la proposta al Servizio Regionale competente.

La proposta può essere inoltrata in qualsiasi momento.

Il Servizio Regionale:

- esamina la proposta in collaborazione con il soggetto proponente;
- valuta la proposta sulla base dei criteri definiti e redige la prevista scheda di valutazione
- informa periodicamente la CRT sull’andamento delle proposte e i relativi esiti.

La fase si conclude, entro 30 giorni dall’acquisizione della proposta da parte del Servizio Regionale, con l’accettazione o meno della proposta stessa e la trasmissione della relativa comunicazione, da parte del Servizio Regionale, al proponente.

La proposta che ha ricevuto un parere positivo passa alla successiva fase 2 - Istruttoria.

## FASE 2. ISTRUTTORIA

---

### Contenuto

La fase di “istruttoria” riguarda la descrizione della nuova Qualifica.

La descrizione è redatta secondo le modalità previste e riporta:

- gli elementi identificativi: denominazione - descrizione sintetica - area professionale - profili collegati/collegabili alla figura;
- gli standard professionali: unità di competenza – capacità – conoscenze;
- le indicazioni per la valutazione delle unità di competenza: oggetto di osservazione – indicatori – modalità.

### Soggetti

L’istruttoria è realizzata dal Servizio Regionale competente.

Il Servizio Regionale opera in collaborazione con esperti del mondo del lavoro e del sistema formativo.

### Modalità

Il Servizio Regionale:

- svolge analisi specifiche;
- acquisisce gli elementi conoscitivi necessari;
- elabora gli elementi descrittivi della qualifica.

La fase si conclude, entro 30 giorni dall’avvio della comunicazione al proponente, con la redazione della scheda descrittiva della qualifica, completa in ogni sua parte, da sottoporre alla successiva fase 3 – Verifica.

## FASE 3. VERIFICA

---

### **Contenuto**

La fase di verifica riguarda l'esame e la validazione della nuova qualifica proposta e descritta.

Attiene a tutte le sezioni della descrizione della Qualifica: elementi identificativi, standard professionali, indicazioni per la valutazione delle unità di competenza.

Per assicurare un esame adeguato delle qualifiche proposte vengono elaborati i necessari materiali informativi di supporto.

### **Soggetti**

La verifica compete a specifiche commissioni nominate dalla CRT e attivate secondo modalità concordate con la Regione.

La CRT individua gli "esperti di area professionale" che vanno a comporre la commissione che si connota come "Sotto commissione" della CRT.

Le commissioni sono assistite dal Servizio Regionale competente.

### **Modalità**

La verifica avviene secondo la seguente modalità:

- la CRT nomina una sotto-commissione di esperti relativamente all'area professionale interessata;
- la sotto-commissione si riunisce insieme a rappresentanti del Servizio Regionale (si prevedono, indicativamente, tre incontri da realizzarsi entro un massimo di 6 settimane);
- in preparazione degli incontri, il Servizio Regionale elabora materiali di supporto e svolge eventuali ulteriori approfondimenti.

La tempistica della fase è definita di concerto con la CRT.

La fase si conclude con la redazione, da parte del Servizio Regionale, della proposta definitiva da sottoporre alla successiva fase 4 - Approvazione.

## FASE 4. APPROVAZIONE

---

### **Contenuto**

La fase di approvazione riguarda il provvedimento di adozione di nuove qualifiche da inserire nel Repertorio regionale.

### **Soggetti**

L'approvazione di nuove qualifiche è di competenza della Giunta Regionale (L.R. 12/03).

Il Servizio Regionale competente predispone gli atti necessari all'emanazione del provvedimento.

### **Modalità**

L'approvazione di nuove qualifiche professionali avviene secondo la seguente modalità:

- il Servizio Regionale invia la proposta definitiva alla CRT per i pareri previsti e predispone gli atti necessari alla approvazione;
- la Giunta Regionale esamina la proposta ed emana il relativo provvedimento.

La fase si conclude con la delibera di adozione della nuova qualifica e l'aggiornamento del Repertorio delle qualifiche.